

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E SUPERVISIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI PARTECIPAZIONE REALIZZATE DALL'UFFICIO MANTOVA E SABBIONETA PATRIMONIO MONDIALE DEL COMUNE DI MANTOVA – SETTORE CULTURA TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTÀ – CIG 9869700E15**

## **CAPITOLATO SPECIALE**

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Descrizione del servizio**
- Art. 3 - Durata del contratto**
- Art. 4 - Valore dell'affidamento**
- Art. 5 - Esecuzione dei servizi**
- Art. 6 - Responsabilità**
- Art. 7 - Subappalto**
- Art. 8 - Fatturazioni e Pagamenti**
- Art. 9 - Cauzione definitiva**
- Art. 10 - Risoluzione del contratto**
- Art. 11 - Recesso**
- Art. 12 - Spese contrattuali**
- Art. 13 - Foro competente e controversie**
- Art. 14 - Domicilio dei contraenti**
- Art. 15 - Trattamento dati personali**

## Art. 1 - Oggetto

Oggetto dell'affidamento è il servizio di organizzazione, coordinamento e supervisione di iniziative ed attività didattiche e di partecipazione realizzate dall'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO – Settore Cultura, Turismo e Promozione della Città del Comune di Mantova, anche in collaborazione con il Comune di Sabbioneta, rivolte a pubblici differenziati (scuole del territorio, comunità locale, turisti, famiglie, adulti, ragazzi, ecc.).

## Art. 2 – Descrizione del servizio

### Contesto di riferimento

L'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale del Comune di Mantova, in collaborazione e sinergia con il Comune di Sabbioneta, ha attivato diversi progetti finalizzati alla promozione culturale e turistica del sito UNESCO, quali:

- Percorsi di educazione al patrimonio:
  - Mantova e Sabbioneta. Conoscere Tutelare Valorizzare il Patrimonio Mondiale;
  - Progetti speciali di approfondimento;
  - TipiCittà. In viaggio con la storia;
- Iniziative ed attività di educazione, partecipazione e sensibilizzazione del sito Mantova e Sabbioneta in riferimento ai progetti attualmente finanziati:
  - “Mantova e Sabbioneta Heritage Centre: uno spazio diffuso per l'interpretazione del sito”;
  - “Mantova e Sabbioneta: due città un solo sito”

Si rende pertanto necessario attivare un servizio di organizzazione, coordinamento e supervisione delle iniziative ed attività didattiche e di partecipazione, rivolte a pubblici differenziati (scuole del territorio, comunità locale, turisti, famiglie, adulti, ragazzi, ecc.), al fine di concretizzare le azioni previste e garantire la sinergia e coerenza progettuale ed esecutiva tra i suddetti progetti attivi.

### Caratteristiche del servizio richiesto

Nello specifico, il servizio prevede le seguenti attività:

A) **servizio di organizzazione, coordinamento e supervisione delle attività didattiche** realizzate dall'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale (vedi All. 1 “Percorsi di educazione al patrimonio”):

- “Mantova e Sabbioneta. Conoscere Tutelare Valorizzare il Patrimonio Mondiale”: percorsi di educazione al patrimonio mondiale e in particolare al sito Mantova e Sabbioneta proposti alle scuole di ogni ordine e grado. Formazione, coordinamento e supervisione degli operatori didattici selezionati tramite specifico bando di gara;
- Progettazione e sviluppo di Progetti Speciali di Approfondimento rivolti a scuole di ogni ordine e grado del territorio;
- Coordinamento delle attività afferenti al progetto “TipiCittà. In viaggio con la storia” proposto agli Istituti Comprensivi di Mantova e di Sabbioneta.

B) **servizio di organizzazione, coordinamento e supervisione delle iniziative ed attività di educazione, partecipazione e sensibilizzazione del sito Mantova e Sabbioneta** rivolte a pubblici differenziati (comunità locale, turisti, famiglie, adulti, ragazzi, ecc.) nell'ambito dei seguenti progetti attivi (vedi All.2 “Heritage Centre Mantova e Sabbioneta”):

- “Mantova e Sabbioneta Heritage Centre: uno spazio diffuso per l’interpretazione del sito” (attività di educazione, partecipazione e sensibilizzazione rivolte principalmente alla comunità locale);
- “Mantova e Sabbioneta: due città un sito” (realizzazione di iniziative a valenza turistica quali nuovi itinerari di visita al sito attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della comunità locale)

In riferimento ad entrambi i servizi A) e B) si richiede inoltre:

- attività di supporto alla **redazione di testi storico descrittivi** necessari alla realizzazione delle attività sopra indicate e dei contenuti finalizzati alla comunicazione delle iniziative tramite i canali digitali (web e social) afferenti al sito Mantova e Sabbioneta;
- attività di **report e raccolta e organizzazione dei dati** relativi alle attività svolte e dei fruitori coinvolti.

Ai fini della buona e completa realizzazione dei servizi richiesti, l’aggiudicatario dovrà collaborare in sinergia con il personale dell’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale.

### **Art. 3 – Durata del contratto**

Il contratto avrà decorrenza dal momento della sottoscrizione del medesimo o dal verbale di esecuzione anticipata per la durata di tre anni.

L’amministrazione si riserva di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020.

È prevista l’opzione di rinnovo contrattuale per l’ulteriore periodo di anni tre.

L’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio di avvalersi della possibilità dell’aumento fino a un massimo del quinto previsto per legge. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il servizio per un massimo di mesi 6 (sei) nelle more dell’espletamento di nuova procedura.

### **Art. 4 - Valore dell’affidamento**

L’importo stimato del contratto triennale ammonta a euro 54.100,00 di cui Euro 53.000,00 importo per servizi, ed Euro 1.100,00 per oneri della sicurezza ex DUVRI, non soggetti a ribasso, oltre Iva, se dovuta.

Il valore massimo presunto dell’appalto per l’intera durata incluse tutte le opzioni di proroga e rinnovo sopraindicate nonché la facoltà di aumento sino al quinto d’obbligo stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi è di euro 127.633,33 iva esclusa.

### **Art. 5 – Esecuzione dei servizi**

Tutte le prestazioni concordate devono essere eseguite in modo corretto e soddisfacente.

I servizi oggetto dell’affidamento dovranno essere prestati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” ss.mm.ii., dagli artt. 148, 149, 150 del D.lgs. 50/2016. Eventuali carenze o disservizi saranno segnalati in forma scritta all’appaltatore che è tenuto ad apportare i correttivi del caso e a rifondere l’Amministrazione Comunale dei maggiori danni subiti, fatta comunque salva l’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 C.C..

La ditta aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. Qualora ciò non avvenisse l'Amministrazione Comunale si riserva di ordinare e di fare eseguire, a spese della ditta aggiudicataria, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi.

Nel caso in cui si verificassero cinque irregolarità nel corso della durata del contratto, l'Amministrazione potrà richiedere la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di espletare ogni verifica e/o controllo di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente Capitolato. Il mancato raggiungimento e mantenimento di adeguati standard di qualità dei servizi, rilevati in sede di controllo da parte del Comune, costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 C.C.

La ditta aggiudicataria dovrà individuare un Responsabile del progetto, di cui all'art. 6, e dovrà fornire un team di professionisti esperti in grado di coprire tutte le esigenze del progetto di allestimento e relativa realizzazione, lavorando in sinergia con l'Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale. Il Comune di Mantova resta il titolare della proprietà delle produzioni conseguenti ai servizi di cui al presente capitolato, che andranno consegnate al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il Comune di Mantova ha diritto, dunque, di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli elaborati (cartacei, fotografici, video, sonori etc.) e quanto altro sia frutto dell'attività svolta dall'Impresa aggiudicataria.

### **Art. 6 - Responsabilità**

L'aggiudicatario dovrà indicare un Responsabile del progetto, che sarà il responsabile della corretta esecuzione del contratto e il referente della ditta per ogni questione relativa al presente appalto.

L'aggiudicatario dovrà aver svolto servizi analoghi di organizzazione, coordinamento e supervisione di attività didattiche e di iniziative ed attività di educazione, partecipazione e sensibilizzazione nel quinquennio precedente. Il personale dedicato al servizio dovrà possedere Laurea Magistrale in Conservazione Beni Culturali o titolo equipollente.

Il servizio può essere gestito da un unico professionista in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Responsabile del progetto dal RUP e viceversa.

La ditta appaltatrice è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché dell'ottemperanza al contratto e a tutte le norme di legge e regolamenti in materia.

Risponde nei confronti del Comune di tutti i danni allo stesso causati da propri inadempimenti, incuria, negligenza o ad inadeguata esecuzione del servizio e si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione delle prestazioni previste, garantendo altresì di mantenere estranea l'Amministrazione Comunale da ogni pretesa avanzata da chiunque al riguardo.

A tale proposito la ditta appaltatrice provvederà a contrarre un'adeguata polizza d'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi, per danni arrecati a terzi (incluso il Comune di Mantova) nello svolgimento della sua attività. La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'appalto, incluse eventuali proroghe del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera la ditta appaltatrice dalle responsabilità di qualunque genere, su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

### **Art. 7 – Divieto di cessione del contratto e del credito e subappalto**

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

È ammesso il subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, come da ultimo modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021.

Il subappalto è consentito alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16, a condizione che il concorrente lo dichiari espressamente all'atto dell'offerta,

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

## **Art. 8 - Fatturazioni e Pagamenti**

Il pagamento dovrà essere richiesto tramite emissione di fattura elettronica trimestrale, intestata a: Comune di Mantova- Settore Cultura Turismo e Promozione della Città - Via Frattini, 60 - 46100 Mantova, P.Iva 00189800204 e avverrà entro i termini di 30 gg dalla data del ricevimento fattura, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002.

Condizione per la liquidazione delle fatture sarà la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale della regolarità contributiva.

Qualora tale condizione non si verificasse, l'Amministrazione sospenderà la liquidazione delle fatture, in attesa di regolarizzazione e avrà immediata facoltà di rescindere il rapporto contrattuale.

Contestualmente all'emissione della fattura l'aggiudicatario dovrà inviare via e-mail report delle attività svolte nei mesi a cui il pagamento si riferisce. La liquidazione della fattura sarà disposta dal Dirigente del Settore, previa verifica delle attività svolte e descritte nel report.

Le fatture emesse dalla ditta affidataria dovranno riportare in modo completo i seguenti dati:

- 1) Protocollo pratica;
- 2) Impegno di spesa;
- 3) CIG;
- 4) Indicazione della scissione dei pagamenti;
- 5) Determinazione dirigenziale;

- 6) Attività di riferimento;
- 7) Tipo e quantità del prodotto fornito e del servizio prestato;
- 8) Oneri ed accessori (da specificare tipologia);
- 9) Prezzo unitario al netto di IVA;
- 10) Importo imponibile;
- 11) Importo IVA;
- 12) Totale fattura.

Codice fatturazione elettronica: FGFLQ3

PEC: cultura.turismo@pec.comune.mantova.it

In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

### **Art. 9 - Cauzione definitiva**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'art.103 del D.lgs. 50/2016.

In caso di garanzia sotto forma fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C.
- c. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art.1957 del C.C.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria.

Ai sensi del comma 1 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto e conseguenza degli inadempimenti sopra indicati, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della cauzione determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte dell'Amministrazione Comunale, della cauzione provvisoria, così come previsto dall'art.103 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 10 - Risoluzione del contratto**

1. L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'affidatario, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

**2. Clausola risolutiva espressa** - L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta affidataria, nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) subappalto non espressamente autorizzato;
- c) sospensione o interruzione del servizio, per più di tre volte, da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62);
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;

**3.** La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per far eseguire il servizio da un'altra ditta.

### **Art. 11 - Recesso**

E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, da comunicarsi all'aggiudicatario, anche per giusta causa.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge n. 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

### **Art. 12 - Spese contrattuali**

Ai sensi dell'art. 32 c.14 il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica e le spese contrattuali, imposte e tasse e quant'altro occorre saranno a carico dell'aggiudicatario.

### **Art. 13 - Foro competente e controversie**

A norma dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto.

#### **Art. 14 - Domicilio dei contraenti**

Il Comune di Mantova ha domicilio presso la propria sede del Settore Cultura Turismo e Promozione della Città, Via Frattini 60 a Mantova.

L'appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, presso la propria sede legale.

#### **Art. 15 - Trattamento dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ss.mm.ii..

I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di MANTOVA, Via Roma 39 - 46100 MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il comune di Mantova. E' stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il dirigente Responsabile del Settore Cultura Turismo e Promozione della Città.

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Comune di MANTOVA, Via Roma 39 - 46100 MANTOVA, e-mail: [comune.mantova.aoo@legalmail.it](mailto:comune.mantova.aoo@legalmail.it)